

BILANCIO

D.Lgs. 139/2015: il “nuovo” bilancio d'esercizio

di Federica Furlani

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 dello scorso 4 settembre del **D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015**, è stata data attuazione alla **direttiva europea 2013/34/UE** “*relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge*”, le cui disposizioni entrano **in vigore dal 1° gennaio 2016** e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Di conseguenza, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, le nuove regole trovano applicazione a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2016, ma è chiaro che, ai fini comparativi, anche il **bilancio 2015 dovrà essere adeguato alle nuove prescrizioni**.

Le novità più importanti, elencate agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 139/2015, riguardano:

- **i principi di redazione del bilancio:**

con la modifica agli artt. 2423 e 2423-bis c.c. viene introdotta da un lato la possibilità di **non rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio**, laddove gli effetti della loro inosservanza siano **irrilevanti** ai fini della rappresentazione veritiera e corretta (sempre in presenza di una tenuta regolare delle scritture contabili) e dall'altro viene eliminato il riferimento alla funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo a favore della **sostanza dell'operazione** e del contratto;

- **gli schemi di bilancio:**

con la modifica agli artt. 2424 e 2425 c.c. sono apportate una serie di **novità allo stato patrimoniale e al conto economico**. Per quanto riguarda lo schema di **stato patrimoniale**:

- le **azioni proprie** non vanno più indicate tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante ma a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l'iscrizione di una specifica voce di segno negativo;
- i costi di **ricerca e pubblicità** non vanno più indicati tra le immobilizzazioni. Sono pertanto capitalizzabili solo i **“costi di sviluppo”** (B.I.2);
- tra le immobilizzazioni (finanziarie e crediti), l'attivo circolante (crediti) e debiti è richiesta l'indicazione dei rapporti con **imprese sottoposte al controllo delle**

controllanti;

- tra le voci del patrimonio netto è stata introdotta **voce VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi**;
- non vanno più riportati in calce allo stato patrimoniale i **conti d'ordine**, le cui informazioni sono da riportare in Nota integrativa.

Per quanto riguarda il **conto economico**:

- nella macroclasse **C) Proventi e oneri finanziari**, vanno indicati separatamente i proventi e gli oneri derivanti da **imprese sottoposte al controllo delle controllanti**;
- sono state aggiunte voci specifiche per i **derivati**;
- è stata **eliminata la macroclasse E) relativa all'area straordinaria**: i proventi e gli oneri straordinari vanno ora indicati, se di ammontare apprezzabile, nella Nota integrativa;
- i **criteri di valutazione**, prevedendo che l'**avviamento** va ammortizzato secondo la sua vita utile e, se in casi eccezionali non è possibile stimarla, entro un periodo non superiore a dieci anni e introducendo il fair value per la valutazione dei derivati;
- la **Nota integrativa**, prevedendo principalmente che le informazioni sulle voci di stato patrimoniale e conto economico vadano presentate secondo l'ordine delle voci nei rispettivi schemi, e che i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio siano illustrati in tale documento e non più nella Relazione sulla gestione.

Una delle novità più importanti è la previsione dell'art. 6 co. 2 del decreto in commento che introduce **l'obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario**.

Il nuovo **art. 2423 c.c.** al primo comma stabilisce che gli amministratori devono redigere il **bilancio d'esercizio costituito da:**

- **stato patrimoniale**,
- **conto economico**,
- **rendiconto finanziario e**
- **nota integrativa**.

Il contenuto e le caratteristiche del rendiconto finanziario sono individuate dal nuovo **art. 2425-ter c.c.**, secondo cui, dal rendiconto finanziario devono risultare, per l'esercizio in chiusura e per quello precedente:

- **l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio**;
- **i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, di investimento e di finanziamento (ivi comprese con autonoma indicazione le operazioni con i soci)**.

La redazione del rendiconto finanziario non è obbligatoria per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le **nuove c.d. micro-imprese**, che tratteremo in un prossimo contributo.